

COMUNE DI MAGNANO**UFFICIO TECNICO****- AUTORIZZAZIONE -**

per interventi in zone soggette ai disposti di cui al titolo II del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del paesaggio.
(Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e ss.mm.ii.)

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
N. 07/2024
del 28/08/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda in data 28/02/2024 Prot.n. 342, registrata nel registro generale delle pratiche da sottoporre al parere della Commissione Locale per il Paesaggio n. 523, presentata da:

- **GUCCIARDI STEFANO via Roma 13 – Magnano (BI) CF GCCSFN60S151187K**, in qualità di proprietario, con la quale viene richiesta l'autorizzazione per **manutenzioni alle coperture , installazione di sistemi fotovoltaici, ed apertura porta per accesso al locale esistente al piano S1**, sull'area censita al Catasto Terreni del Comune di MAGNANO al FOGLIO N. 16 MAPPALI N. 306 - 735;

VISTI gli elaborati tecnici descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;

VISTO il progetto allegato alla domanda a firma di : GEOM. VALTER RASO

VISTO il parere della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella seduta del 01/07/2024;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32;

VISTA la D.G.R. del 01 dicembre 2008 n. 34-10229 D.G.R. del 16 dicembre 2008 n. 58-10313;

VISTO il Piano Paesaggistico regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 e approvato definitivamente con DCR n. 233-35836 in data 3 ottobre 2017;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, di approvazione del Regolamento regionale recante: "*Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2010 e recante "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

VISTA la D.C.C. 24 del 27/11/2020 "Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in forma associata della commissione locale per il paesaggio"

VISTA la Convenzione tra i Comuni di Muzzano, Donato, Magnano, Sala, Sordevolo, Camburzano e Zubiena sottoscritta dai Sindaci in data 29 ottobre 2015;

VISTA la D.C.C. n. 27 del 22/12/2020 del Comune di Muzzano (capofila) con la quale è stata riconfermata la nomina dei componenti della Commissione del Paesaggio ed il Decreto di nomina in data 27/01/2021;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. 46/A1610B/2021 del 4 febbraio 2021 ha all'aggiornamento dell'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio e inserito i Comuni di Muzzano, Donato, Magnano, Sala, Sordevolo, Camburzano e Zubiena, nell'elenco dei Comuni autorizzati, pubblicato sul suo sito web (http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/paesaggio/lr32_elenco.pdf);

PRESO ATTO che pertanto il Comune di MAGNANO risulta autorizzato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche a seguito dell'espressione del parere della Commissione per il Paesaggio;

PRESO ATTO che al comma 1 dell'art 3 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, mentre al comma 2 del medesimo articolo prevede che, per ogni altro tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico-scientifiche della commissione locale per il paesaggio;

VISTA la nota circolare prot n. DGPBAACSO4/34.01.04/2089 del 22/01/2010 del Ministero per i Beni e la Attività Culturali - Roma, contenente le istruzioni procedurali per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche;

DATO ATTO che il Comune di MAGNANO è dotato di P.R.G.I. approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con D.G.R. n. 15/8453 del 27/03/2008;

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 1/99 del 11 maggio 1999;

VISTO l'art. 2 della deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1/99 del 11 maggio 1999;

VISTA la delibera di adozione n. 18/01 del 26/04/2001 e l' Allegato n. 3

ACCERTATO che l'intervento di cui trattasi rientra tra quelli previsti dall'art n. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art n. 49 comma 15 della L.R. 56/77;

VISTO l'art. 107, comma 2 e 3, lett. f) della legge 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATA ai sensi dall'art n. 146 comma 5 del D.Lsvo. n. 42/2004:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- c) la coerenza con obiettivi di qualità paesaggistica;

CONSIDERATO:

- che con nota prot n. 1394 del 06/05/2024 è stato richiesto il parere previsto dall'art n. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte;

- che in data 30/07/2024 è pervenuto il parere vincolante con le seguenti prescrizioni:

1. si utilizzino, per entrambi gli edifici oggetto di autorizzazione, pannelli fotovoltaici di colore terra/rosso opaco;
2. le graffe fermaneve previste a progetto siano in rame o in lamiera preverniciata color testa di moro;
3. come risultante dagli elaborati grafici, vengano rimossi i pannelli solari esistenti visibili sulla copertura dell'edificio in via Roma n. 13 (di colore grigio);
4. il nuovo manto di copertura dell'edificio in via Roma n. 13 sia se possibile, compatibilmente all'orditura esistente, realizzato in coppi laterizi, al fine di adeguarsi alla tipologia di copertura circostanti e caratterizzanti l'abitato di Magnano.;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art n. 146 del D.Lsvo. n. 42/2004 e della legge regionale 01 dicembre 2008, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, senza alcun pregiudizio di terzi

GUCCIARDI STEFANO via Roma 13 – Magnano (BI) CF GCCSFN60S15I187K, in qualità di proprietario, con la quale viene richiesta l'autorizzazione per **manutenzioni alle coperture , installazione di sistemi fotovoltaici, ed apertura porta per accesso al locale esistente al piano S1**, sull'area censita al Catasto Terreni del Comune di MAGNANO al FOGLIO N. 16 MAPPALI N. 306 - 735; secondo il progetto presentato e allegato quale parte integrante del presente atto e **alle seguenti prescrizioni da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte:**

1. si utilizzino, per entrambi gli edifici oggetto di autorizzazione, pannelli fotovoltaici di colore terra/rosso opaco;
2. le graffe fermaneve previste a progetto siano in rame o in lamiera preverniciata color testa di moro;
3. come risultante dagli elaborati grafici, vengano rimossi i pannelli solari esistenti visibili sulla copertura dell'edificio in via Roma n. 13 (di colore grigio);
4. il nuovo manto di copertura dell'edificio in via Roma n. 13 sia se possibile, compatibilmente all'orditura esistente, realizzato in coppi laterizi, al fine di adeguarsi alla tipologia di copertura circostanti e caratterizzanti l'abitato di Magnano.;

In zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lettera f), in conformità del progetto citato in premessa, di cui si allegano alla presente gli elaborati grafici e con l'osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatta salva la possibilità di annullamento della presente autorizzazione da parte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e fatti salvi, inoltre, i provvedimenti che la Giunta Regionale riterrà di assumere, in base alle vigenti leggi, a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla legge regionale 32/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'inizio dei lavori è inoltre subordinato al rilascio del Permesso di Costruire con separato atto.

E' fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia in merito al provvedimento autorizzativo quale titolo abilitante alla esecuzione dei lavori nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni ed Enti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente autorizzazione saranno perseguite ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, con l'applicazione delle sanzioni di cui alla parte Quarta del decreto legislativo n. 42/2004;

La presente autorizzazione verrà trasmessa immediatamente al Ministero per i Beni Ambientali e Culturali per il tramite della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici per il Piemonte e contestualmente alla Regione Piemonte, Settore Beni Ambientali.

Per quanto non espressamente indicato nella presente autorizzazione, si fa riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni e alla L.R. 32/2009.

Sono fatti salvi ed impregiudicabili tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune come ai terzi per effetto di disposizioni di leggi, di regolamenti generali e locali e di condizioni particolari.

Le infrazioni sono sanzionate ai sensi della legislazione vigente.

Allegati: elaborati grafici

Copia della presente autorizzazione corredata dei relativi allegati deve essere tenuta sul luogo dei lavori a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MAGNANO lì 28/08/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
IL SINDACO
F.TO Dott.ssa Anna GRISOGLIO

COMUNE DI MAGNANO**UFFICIO TECNICO****- AUTORIZZAZIONE -**

per interventi in zone soggette ai disposti di cui al titolo II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del paesaggio.
(Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e ss.mm.ii.)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
N. 08/2024
del 28/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda in data 19/06/2024 Prot.n. 1060, registrata nel registro generale delle pratiche da sottoporre al parere della Commissione Locale per il Paesaggio n. 524, presentata da:

- **QUINTINI PAOLO via Cascina Carbonera 3 – Magnano (BI) CF QNTPLA77A01A859S**, in qualità di proprietario, con la quale viene richiesta l'autorizzazione per **Ampliamento di servizio igienico situato in un locale adibito a rustico, pertinenziale dell'abitazione**, sull'area censita al Catasto Terreni del Comune di MAGNANO al FOGLIO N. 504 MAPPALE N. 199 SUB. 1;

VISTI gli elaborati tecnici descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;

VISTO il progetto allegato alla domanda a firma di : ARCG. VALERIA JANNO

VISTO il parere della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella seduta del 01/07/2024;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32;

VISTA la D.G.R. del 01 dicembre 2008 n. 34-10229 D.G.R. del 16 dicembre 2008 n. 58-10313;

VISTO il Piano Paesaggistico regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 e approvato definitivamente con DCR n. 233-35836 in data 3 ottobre 2017;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, di approvazione del Regolamento regionale recante: "*Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2010 e recante "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

VISTA la D.C.C. 24 del 27/11/2020 "Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in forma associata della commissione locale per il paesaggio"

VISTA la Convenzione tra i Comuni di Muzzano, Donato, Magnano, Sala, Sordevolo, Camburzano e Zubiena sottoscritta dai Sindaci in data 29 ottobre 2015;

VISTA la D.C.C. n. 27 del 22/12/2020 del Comune di Muzzano (capofila) con la quale è stata riconfermata la nomina dei componenti della Commissione del Paesaggio ed il Decreto di nomina in data 27/01/2021;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. 46/A1610B/2021 del 4 febbraio 2021 ha all'aggiornamento dell'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio e inserito i Comuni di Muzzano, Donato, Magnano, Sala, Sordevolo, Camburzano e Zubiena, nell'elenco dei Comuni autorizzati, pubblicato sul suo sito web (http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/paesaggio/lr32_elenco.pdf);

PRESO ATTO che pertanto il Comune di MAGNANO risulta autorizzato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche a seguito dell'espressione del parere della Commissione per il Paesaggio;

PRESO ATTO che al comma 1 dell'art 3 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, mentre al comma 2 del medesimo articolo prevede che, per ogni altro tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico-scientifiche della commissione locale per il paesaggio;

VISTA la nota circolare prot n. DGPBAACSO4/34.01.04/2089 del 22/01/2010 del Ministero per i Beni e la Attività Culturali - Roma, contenente le istruzioni procedurali per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche;

DATO ATTO che il Comune di MAGNANO è dotato di P.R.G.I. approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con D.G.R. n. 15/8453 del 27/03/2008;

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 1/99 del 11 maggio 1999;

VISTO l'art. 2 della deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1/99 del 11 maggio 1999;

VISTA la delibera di adozione n. 18/01 del 26/04/2001 e l' Allegato n. 3

ACCERTATO che l'intervento di cui trattasi rientra tra quelli previsti dall'art n. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art n. 49 comma 15 della L.R. 56/77;

VISTO l'art. 107, comma 2 e 3, lett. f) della legge 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATA ai sensi dall'art n. 146 comma 5 del D.Lsvo. n. 42/2004:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- c) la coerenza con obiettivi di qualità paesaggistica;

CONSIDERATO:

- che con nota prot n. 1394 del 06/05/2024 è stato richiesto il parere previsto dall'art n. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte;

- che in data 30/07/2024 è pervenuto il parere vincolante con le seguenti prescrizioni:

1. la pavimentazione in pietra prevista sia in lastre di Luserna;
2. per il tinteggio delle nuove pareti intonacate venga utilizzata una cromia chiara rientrante nella gamma delle terre naturali al fine di armonizzare il nuovo inserimento col manufatto esistente

AUTORIZZA

ai sensi dell'art n. 146 del D.Lsvo. n. 42/2004 e della legge regionale 01 dicembre 2008, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, senza alcun pregiudizio di terzi

QUINTINI PAOLO via Cascina Carbonera 3 – Magnano (BI) CF QNTPLA77A01A859S, in qualità di proprietario, con la quale viene richiesta l'autorizzazione per Ampliamento di servizio igienico situato in un locale adibito a rustico, pertinenziale dell'abitazione, sull'area censita al Catasto Terreni del Comune di MAGNANO al FOGLIO N. 504 MAPPALE N. 199 SUB. 1;; secondo

il progetto presentato e allegato quale parte integrante del presente atto e alle **seguenti prescrizioni da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte:**

1. la pavimentazione in pietra prevista sia in lastre di Luserna;
2. per il tinteggio delle nuove pareti intonacate venga utilizzata una cromia chiara rientrante nella gamma delle terre naturali al fine di armonizzare il nuovo inserimento col manufatto esistente

In zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lettera f), in conformità del progetto citato in premessa, di cui si allegano alla presente gli elaborati grafici e con l'osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatta salva la possibilità di annullamento della presente autorizzazione da parte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e fatti salvi, inoltre, i provvedimenti che la Giunta Regionale riterrà di assumere, in base alle vigenti leggi, a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla legge regionale 32/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'inizio dei lavori è inoltre subordinato al rilascio del Permesso di Costruire con separato atto.

E' fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia in merito al provvedimento autorizzativo quale titolo abilitante alla esecuzione dei lavori nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni ed Enti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente autorizzazione saranno perseguite ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, con l'applicazione delle sanzioni di cui alla parte Quarta del decreto legislativo n. 42/2004;

La presente autorizzazione verrà trasmessa immediatamente al Ministero per i Beni Ambientali e Culturali per il tramite della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici per il Piemonte e contestualmente alla Regione Piemonte, Settore Beni Ambientali.

Per quanto non espressamente indicato nella presente autorizzazione, si fa riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni e alla L.R. 32/2009.

Sono fatti salvi ed impregiudicabili tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune come ai terzi per effetto di disposizioni di leggi, di regolamenti generali e locali e di condizioni particolari.

Le infrazioni sono sanzionate ai sensi della legislazione vigente.

Allegati: elaborati grafici

Copia della presente autorizzazione corredata dei relativi allegati deve essere tenuta sul luogo dei lavori a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MAGNANO li 28/08/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
IL SINDACO
F. To Dott.ssa Anna GRISOGLIO

COMUNE DI MAGNANO**UFFICIO TECNICO****- AUTORIZZAZIONE -**

per interventi in zone soggette ai disposti di cui al titolo II del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del paesaggio.
(Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e ss.mm.ii.)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
N. 09/2024
del 28/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda in data 19/06/2024 Prot.n. 1062, registrata nel registro generale delle pratiche da sottoporre al parere della Commissione Locale per il Paesaggio n. 525, presentata da:

- **MILANESE AZEGLIO Corso Siracusa n. 41 – Torino (TO) CF MLNZLA38B07D969F – FRANZOSO ALBA ROSA via Pizzorno Carlo 3B – Torino (TO) CF FRNLRS41L67A059V**, in qualità di proprietari, con la quale viene richiesta l'autorizzazione per **Sostituzione dei serramenti in legno esistenti con altri di medesima forma e dimensione ma con prestazioni termiche elevate Sostituzione delle persiane esterne in legno. Gli scuri, persiane a doppia anta, con lamelle orizzontali, saranno in legno, con tonalità chiara Nuovi sottofondi e pavimenti al piano terra e al piano primo Nuova soletta controterra con solaio isolato e ventilato tramite igloo. Apertura di nuova finestra sul lato nord al piano primo (sfruttando una preesistente nicchia nel muro) delle stesse dimensioni rispetto alla finestra limitrofa esistente. Sostituzione di caldaia per impianto di riscaldamento Sostituzione della ringhiera della balconata lato sud, sui 2 piani con nuova ringhiera con elementi in ferro a bacchette verticali in stile canavesano come da prescrizione (prot. n. 14175 del 2/11/2022)**, sull'area censita al Catasto Fabbricati del Comune di MAGNANO al FOGLIO N. 11 MAPPALE N. 142;

VISTI gli elaborati tecnici descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;

VISTO il progetto allegato alla domanda a firma di : ARCH. MARIA ANGELA ANGELICO

VISTO il parere della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella seduta del 01/07/2024;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32;

VISTA la D.G.R. del 01 dicembre 2008 n. 34-10229 D.G.R. del 16 dicembre 2008 n. 58-10313;

VISTO il Piano Paesaggistico regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 e approvato definitivamente con DCR n. 233-35836 in data 3 ottobre 2017;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, di approvazione del Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai

sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2010 e recante "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

VISTA la D.C.C. 24 del 27/11/2020 "Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in forma associata della commissione locale per il paesaggio"

VISTA la Convenzione tra i Comuni di Muzzano, Donato, Magnano, Sala, Sordevolo, Camburzano e Zubiena sottoscritta dai Sindaci in data 29 ottobre 2015;

VISTA la D.C.C. n. 27 del 22/12/2020 del Comune di Muzzano (capofila) con la quale è stata riconfermata la nomina dei componenti della Commissione del Paesaggio ed il Decreto di nomina in data 27/01/2021;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. 46/A1610B/2021 del 4 febbraio 2021 ha all'aggiornamento dell'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio e inserito i Comuni di Muzzano, Donato, Magnano, Sala, Sordevolo, Camburzano e Zubiena, nell'elenco dei Comuni autorizzati, pubblicato sul suo sito web (http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/paesaggio/lr32_elenco.pdf);

PRESO ATTO che pertanto il Comune di MAGNANO risulta autorizzato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche a seguito dell'espressione del parere della Commissione per il Paesaggio;

PRESO ATTO che al comma 1 dell'art 3 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, mentre al comma 2 del medesimo articolo prevede che, per ogni altro tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico-scientifiche della commissione locale per il paesaggio;

VISTA la nota circolare prot n. DGPBAACSO4/34.01.04/2089 del 22/01/2010 del Ministero per i Beni e la Attività Culturali - Roma, contenente le istruzioni procedurali per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche;

DATO ATTO che il Comune di MAGNANO è dotato di P.R.G.I. approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con D.G.R. n. 15/8453 del 27/03/2008;

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 1/99 del 11 maggio 1999;

VISTO l'art. 2 della deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1/99 del 11 maggio 1999;

VISTA la delibera di adozione n. 18/01 del 26/04/2001 e l' Allegato n. 3

ACCERTATO che l'intervento di cui trattasi rientra tra quelli previsti dall'art n. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art n. 49 comma 15 della L.R. 56/77;

VISTO l'art. 107, comma 2 e 3, lett. f) della legge 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATA ai sensi dall'art n. 146 comma 5 del D.Lsvo. n. 42/2004:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;

c) la coerenza con obiettivi di qualità paesaggistica;

CONSIDERATO:

- che con nota prot n. 1394 del 06/05/2024 è stato richiesto il parere previsto dall'art n. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte;

- che in data 30/07/2024 è pervenuto il parere vincolante con le seguenti prescrizioni:

1. si confermano le prescrizioni di cui ai pareri precedenti, ovvero che i serramenti e le persiane siano tutti in legno, della tipologia riconducibile alla 'piemontese' a doppio battente (sia finestre che porte/finestre) fatta eccezione per le aperture inferiori agli 80 cm che potranno avere battente unico ma dovranno mantenere le persiane a doppio battente;
2. le ringhiere siano preferibilmente tinteggiate con vernici opache (no ferromicacee).

AUTORIZZA

ai sensi dell'art n. 146 del D.Lsvo. n. 42/2004 e della legge regionale 01 dicembre 2008, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, senza alcun pregiudizio di terzi

MILANESE AZEGLIO Corso Siracusa n. 41 – Torino (TO) CF MLNZLA38B07D969F – FRANZOSO ALBA ROSA via Pizzorno Carlo 3B – Torino (TO) CF FRNLR41L67A059V, in qualità di proprietari, con la quale viene richiesta l'autorizzazione per Sostituzione dei serramenti in legno esistenti con altri di medesima forma e dimensione ma con prestazioni termiche elevate Sostituzione delle persiane esterne in legno. Gli scuri, persiane a doppia anta, con lamelle orizzontali, saranno in legno, con tonalità chiara Nuovi sottofondi e pavimenti al piano terra e al piano primo Nuova soletta controterra con solaio isolato e ventilato tramite igloo. Apertura di nuova finestra sul lato nord al piano primo (sfruttando una preesistente nicchia nel muro) delle stesse dimensioni rispetto alla finestra limitrofa esistente. Sostituzione di caldaia per impianto di riscaldamento Sostituzione della ringhiera della balconata lato sud, sui 2 piani con nuova ringhiera con elementi in ferro a bacchette verticali in stile canavesano come da prescrizione (prot. n. 14175 del 2/11/2022), sull'area censita al Catasto Fabbricati del Comune di MAGNANO al FOGLIO N. 11 MAPPALE N. 142; secondo il progetto presentato e allegato quale parte integrante del presente atto e alle seguenti prescrizioni da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte:

1. si confermano le prescrizioni di cui ai pareri precedenti, ovvero che i serramenti e le persiane siano tutti in legno, della tipologia riconducibile alla 'piemontese' a doppio battente (sia finestre che porte/finestre) fatta eccezione per le aperture inferiori agli 80 cm che potranno avere battente unico ma dovranno mantenere le persiane a doppio battente;
2. le ringhiere siano preferibilmente tinteggiate con vernici opache (no ferromicacee).

In zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lettera f), in conformità del progetto citato in premessa, di cui si allegano alla presente gli elaborati grafici e con l'osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatta salva la possibilità di annullamento della presente autorizzazione da parte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e fatti salvi, inoltre, i provvedimenti che la Giunta Regionale riterrà di assumere, in base alle vigenti leggi, a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla legge regionale 32/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'inizio dei lavori è inoltre subordinato al rilascio del Permesso di Costruire con separato atto.

E' fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia in merito al provvedimento autorizzativo quale titolo abilitante alla esecuzione dei lavori nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni ed Enti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente autorizzazione saranno perseguite ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, con l'applicazione delle sanzioni di cui alla parte Quarta del decreto legislativo n. 42/2004;

La presente autorizzazione verrà trasmessa immediatamente al Ministero per i Beni Ambientali e Culturali per il tramite della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici per il Piemonte e contestualmente alla Regione Piemonte, Settore Beni Ambientali.

Per quanto non espressamente indicato nella presente autorizzazione, si fa riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni e alla L.R. 32/2009.

Sono fatti salvi ed impregiudicabili tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune come ai terzi per effetto di disposizioni di leggi, di regolamenti generali e locali e di condizioni particolari.

Le infrazioni sono sanzionate ai sensi della legislazione vigente.

Allegati: elaborati grafici

Copia della presente autorizzazione corredata dei relativi allegati deve essere tenuta sul luogo dei lavori a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MAGNANO li 28/08/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
IL SINDACO
F.TO Dott.ssa Anna GRISOGLIO